



MEDIOBANCA

**RELAZIONE SULLA
COMPOSIZIONE QUALI-
QUANTITATIVA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

2025



INDICE

1. Premessa	pag. 2
2. Introduzione	pag. 4
3. Valutazione in merito alla composizione quali-quantitativa dell'organo di amministrazione	pag. 6
- requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza	pag. 7
- requisiti individuali di professionalità e criteri di competenza	pag. 7
- esponenti rilevanti	pag. 8
- indipendenza ex D.M. 169/2020, indipendenza di giudizio e conflitto di interesse	pag. 10
- incompatibilità	pag. 10
- disponibilità di tempo e numero di incarichi	pag. 11
- idoneità complessiva del Consiglio	pag. 12
4. Modalità e tempistiche della procedura di nomina	pag. 14
Allegato 1 – requisiti individuali di onorabilità	pag. 20
Allegato 2 – criteri di correttezza e cause di sospensione	pag. 21
Allegato 3 – requisiti individuali di professionalità e criteri di competenza	pag. 23
Allegato 4 – caratteristiche personali	pag. 25
Allegato 5 – requisiti individuali di indipendenza	pag. 26
Allegato 6 – sintesi procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione	pag. 28



1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di una banca ha la responsabilità delle regole e meccanismi di *governance* che ne assicurino una sana e prudente gestione.

In particolare, al Consiglio di una banca che, come Mediobanca, adotta il cosiddetto modello di *governance* "tradizionale" competono sia le funzioni gestorie che quelle di supervisione.

Tra le responsabilità di gestione, a puro titolo esemplificativo per richiamarne la delicatezza, segnaliamo: strategia, politica di assunzione dei rischi, controlli interni, allocazione ottimale del capitale, politiche di remunerazione, selezione del *management*, ecc. La funzione di supervisione richiede la capacità di comprendere appieno i rischi connessi alla strategia, monitorare continuamente le analisi e le scelte degli organi esecutivi, assicurare che il sistema dei controlli interni e i responsabili delle funzioni di controllo siano adeguati in relazione alla complessità dei *business* in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate.

In questo contesto la composizione del Consiglio di Amministrazione assume evidentemente una valenza cruciale in particolare con riferimento ai consiglieri indipendenti chiamati a svolgere un ruolo chiave nell'ambito del Consiglio, volto a promuovere una sana e costruttiva dialettica sulle proposte del *management*, assicurando che le decisioni vengano assunte nell'interesse di tutti gli *stakeholder*.

L'attuale Consiglio, a seguito dell'assunzione del controllo dell'Istituto da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS") per effetto dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio sulla totalità di azioni Mediobanca lanciata lo scorso gennaio e per favorire un'ordinata e tempestiva transizione, ha convocato l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio e in vista di tale scadenza ritiene necessario, anche alla luce della normativa applicabile, fornire le proprie indicazioni affinché le liste di candidati che saranno presentate contengano esponenti adeguati alle responsabilità che andranno ad assumere.

Ricordiamo che rientra tra i poteri di BCE la facoltà di includere raccomandazioni, condizioni oppure obblighi nelle decisioni relative alle verifiche di professionalità e onorabilità, sino alla rimozione degli esponenti che non soddisfino i requisiti previsti.

Richiamiamo nel seguito la disciplina nazionale e europea applicabile in materia:

- Legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 36 in materia di *interlocking directorship* e relativi criteri applicativi;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), art. 26;
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), artt. 147-ter, 147-quinquies e 148;
- Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 recante il regolamento in materia requisiti dei sindaci delle società quotate (di seguito D.M. 30/03/2000, n. 162);
- Decreto Ministeriale 23 novembre 2020 n. 169 recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche (di seguito D.M. 23/11/2020, n. 169 ovvero Decreto);
- Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, art. 144-undecies.1;



- Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, art. 16;
- Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia per le banche: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di governo societario;
- Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche del 5 maggio 2021;
- Codice di *Corporate Governance* per le società quotate;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV) e ss.mm.ii. – artt. 76, 88, 91, 95;
- EBA *guidelines* in materia di *internal governance* (2021);
- EBA/ESMA *joint guidelines* in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave (2021);
- Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (2021).

Per facilitare il compito degli azionisti, i documenti sopraelencati sono consultabili sul sito di Mediobanca sino al giorno dell'Assemblea.



2. INTRODUZIONE

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti a identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto sociale. Secondo quanto previsto dai principi generali delle medesime Disposizioni:

a) sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;

b) sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni che ricadono sotto la responsabilità degli organi con funzioni di supervisione strategica richiede la presenza di esponenti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, all'interno dei comitati di cui sia parte e nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal D.M. 23/11/2020, n. 169;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla componente societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, con l'obbligo di operare con piena autonomia di giudizio.

Le Disposizioni prescrivono altresì che nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica siano nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse di tutti gli *stakeholders* e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nelle banche di maggiori dimensioni, come Mediobanca, la presenza maggioritaria di esponenti indipendenti nei comitati endoconsiliari aventi compiti istruttori, consultivi e propositivi agevola l'assunzione delle decisioni, soprattutto con riferimento alle attività più complesse o in cui è più elevato il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

L'obiettivo delle Disposizioni è garantire che – tanto nel processo di nomina quanto nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo obiettivo siano chiaramente definite *ex ante* - ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle eventuali criticità emerse - e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.



MEDIOBANCA

La presente relazione sulla composizione quali - quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale, approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine è resa disponibile ai soci in tempo utile affinché possano tenerne conto nella valutazione dei profili dei candidati. Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale dell'organo di amministrazione, motivando le ragioni degli eventuali scostamenti rispetto all'analisi formulata dal Consiglio in questa relazione.



3. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo dell'organo amministrativo, il Consiglio ritiene utile richiamare l'attenzione dei soci sulle principali previsioni normative e statutarie riguardanti la composizione del Consiglio e dei Comitati endoconsiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali:

- nelle banche di maggiori dimensioni che adottano il modello tradizionale di amministrazione e controllo, il numero massimo dei consiglieri è 15 mentre il minimo statutario è 9;
- la maggioranza dei consiglieri deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del D.M. 23/11/2020, n. 169, integrati dall'art. 19 dello Statuto (cfr. allegato 5);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestorie;
- è necessario che all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica siano costituiti almeno 4 Comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi", "remunerazioni" e "parti correlate" ("Comitati obbligatori"); il Consiglio ha altresì istituito un Comitato di Sostenibilità;
- ciascuno dei "Comitati obbligatori" deve essere composto, di regola, da 3-5 membri, tutti indipendenti. I Comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente. Ciascun consigliere eletto dalle minoranze, fa parte di almeno un Comitato. Il Presidente del Comitato Rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio o di altri Comitati endoconsiliari;
- al genere meno rappresentato dovranno essere riservati almeno due quinti dei componenti ed è buona prassi che nei Comitati, ivi inclusi quelli non obbligatori, almeno un componente sia del genere meno rappresentato.

Al di là dei requisiti dei singoli amministratori di cui si tratterà diffusamente nelle prossime pagine, anche ad esito delle risultanze emerse nell'autovalutazione annuale, il Consiglio di Amministrazione uscente ha espresso l'auspicio che il prossimo Consiglio preveda:

- la conferma del numero di 15 amministratori, ossia l'attuale dimensione del Consiglio di Amministrazione, in larga maggioranza indipendenti come sopra definiti ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- un numero di consiglieri, indicativamente un terzo, scelti tra quelli uscenti adeguato ad assicurare continuità ed efficacia alla gestione della banca e all'attività dei Comitati endoconsiliari;
- un adeguato livello di diversità di esperienze e competenze;
- al fine di mitigare il rischio di conflitti di interesse, l'assenza di amministratori che: (i) rivestano, o abbiano rivestito negli ultimi 6 mesi, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente apicale in società appartenenti ad altri gruppi bancari o (ii) ne siano, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionisti con quote superiori al 3%;



- la valorizzazione di profili con caratteristiche personali ed attitudinali (cfr. infra) in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico di amministratore;
- esponenti con un'adeguata disponibilità di tempo e risorse per un efficace svolgimento del ruolo in seno al Consiglio e ai suoi comitati.

Requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza

I candidati debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 23/11/2020, n. 169 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162, elencati nell'allegato **1**, e soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, godere di buona reputazione e mantenere elevati livelli di integrità e di onestà, come attestato in particolare dall'assenza delle fattispecie previste anche dal D.M. 23/11/2020, n. 169 ed elencate nell'allegato **2**.

Infine, considerata l'importanza che tali requisiti e criteri rivestono, il Consiglio esprime la raccomandazione che i candidati, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, non versino in situazioni (anch'esse elencate nell'allegato **2**) che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di consigliere ai sensi del D.M. 23/11/2020, n. 169.

Requisiti individuali di professionalità, criteri di competenza e caratteristiche personali

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, dei criteri di competenza di cui al D.M. 23/11/2020, n. 169 (cfr. allegato **3**) che devono essere valutati dal Consiglio sulla base della conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica conseguita nello svolgimento di attività lavorative, risultanti dal curriculum vitae.

In linea con le disposizioni europee, il Decreto fornisce un criterio di presunzione di possesso di professionalità e competenza che non richiede ulteriori valutazioni da parte del Consiglio nei seguenti casi:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un amministratore non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno dieci anni negli ultimi tredici nelle attività indicate ai punti a) e b) sotto riportati;
- l'Amministratore Delegato ha svolto per almeno dieci anni negli ultimi tredici le attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- gli altri eventuali Amministratori esecutivi hanno esercitato, per almeno cinque anni negli ultimi otto, attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Gli Amministratori non esecutivi hanno esercitato, anche alternativamente:

- a) per almeno tre anni negli ultimi sei, attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo o presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella di Mediobanca;



- b) per almeno cinque anni negli ultimi otto, attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca); attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo); funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni (aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca).

Ancora in base alla normativa europea, a livello individuale, tutti i candidati alla carica di amministratore devono comunque essere in possesso di conoscenze di base in materia di:

- mercati bancari e finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- gestione dei rischi: individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodologie di mitigazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio;
- contabilità e revisione;
- valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché degli adeguati presidi.

Gli amministratori devono altresì possedere le caratteristiche personali di cui all'allegato 4 per poter svolgere pienamente le proprie funzioni e pervenire a decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

Esponenti rilevanti

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della rilevanza di alcuni ruoli, ritiene di esprimere specifiche indicazioni.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Dieci anni di esperienza professionale maturata di recente che includa una porzione significativa in posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente;
- Elevato profilo professionale e valoriale, alto livello di indipendenza intellettuale e integrità per garantire una buona *governance* e la sana e prudente gestione della Banca;
- Consolidata reputazione sul mercato italiano ed internazionale e capacità di rappresentare la banca verso gli Organismi regolatori locali e internazionali, così come le Istituzioni rilevanti;
- Conoscenza ed esperienza specifica dei *business* in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate;



MEDIOBANCA

- Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica;
- Conoscenza specifica in materia di *governance* bancaria;
- Possesso del requisito di indipendenza;
- Adeguata disponibilità di tempo (indicativamente almeno 3 giorni alla settimana).

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- *Leadership* nella gestione delle persone, capacità di ascolto e indipendenza di pensiero;
- Capacità di facilitare il dialogo all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- Capacità di rappresentare la Banca e assolvere le funzioni come vicario del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- Adeguata disponibilità di tempo per supplire al Presidente in carica in caso di sua assenza o impedimento.

Amministratore Delegato

- Dieci anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari, preferibilmente come Amministratore Delegato in contesti comparabili per dimensione e complessità. Tale esperienza dovrebbe includere una porzione significativa del predetto periodo di tempo di posizioni dirigenziali di alto livello;
- Elevato orientamento strategico e visione;
- Alto livello di integrità, indipendenza intellettuale e reputazione verso i Regolatori e gli investitori, in coerenza con l'immagine consolidata di Mediobanca;
- Elevata sensibilità ed esposizione al mercato, agli investitori e agli analisti internazionali;
- Buona comprensione e *fit* con la cultura e il modello di *business* di Mediobanca;
- *Leadership* nella gestione delle persone coniugata alla capacità di costituzione e guida di *team* di alto livello e *seniority* all'interno di un'organizzazione complessa;
- Consolidata esperienza nella guida di società quotate, di complessità paragonabile a Mediobanca;
- Profonda comprensione delle tematiche regolatorie, di gestione del rischio e di tutti gli aspetti di *capital management*, maturati in servizi finanziari regolati.

Lead Independent Director (se nominato)

- Capacità di rappresentare il punto di riferimento degli amministratori indipendenti e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli stessi;
- Comprensione delle aspettative del mercato e degli altri *stakeholder*;



- Specifica conoscenza della *governance* bancaria;
- *Leadership* comprovata nella gestione delle riunioni, capacità di ascolto e indipendenza di pensiero;
- Capacità di costruttivo confronto dialettico.

Indipendenza ex D.M. 169/2020, indipendenza di giudizio e conflitto di interesse

La maggioranza degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del D.M. 23/11/2020, n. 169 integrati, come consentito dallo stesso Decreto, da taluni criteri più restrittivi previsti dall'art. 19 dello Statuto, in particolare l'individuazione della soglia del 3% (in luogo del 10%) per essere considerati partecipanti della Banca e l'estensione da due a tre anni del periodo di vigenza di rapporti di lavoro o di Amministratore esecutivo della Banca, delle sue controllate o di un partecipante (riepilogati nell'allegato 5).

Più in generale, per poter svolgere pienamente le proprie funzioni e pervenire a decisioni fondate, obiettive e indipendenti, tutti gli amministratori devono agire con indipendenza di giudizio, intesa quale capacità di essere oggettivo e aperto, preparato al confronto critico e al supporto alle decisioni del *management*, assumere una posizione e difenderla, gestire eventuali situazioni di conflitto per mantenere relazioni costruttive. A tal fine rilevano anche le già riferite caratteristiche personali (allegato 4) e l'assenza di conflitti di interesse che ne ostacolerebbero la capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

Le fattispecie di potenziale conflitto di interesse sono quelle elencate nell'allegato 5 cui vanno aggiunti i rapporti rilevanti (finanziari, patrimoniali e professionali) con clienti, fornitori e concorrenti.

Il Consiglio raccomanda altresì che ciascun candidato:

- non si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca, ovvero esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca);
- non rivesta, o non abbia rivestito negli ultimi 6 mesi, la carica di amministratore esecutivo o di dirigente apicale in società appartenenti ad altri gruppi bancari o non ne sia, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista con quote superiori al 3%.

Gli amministratori devono dichiarare eventuali situazioni che possano determinare conflitti di interesse per consentire al Consiglio di valutare l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni fornite e degli eventuali presidi di legge o regolamentare e delle eventuali misure organizzative e procedurali adottate dalla Banca.

Incompatibilità

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11 (c.d. divieto di *interlocking directorship*), il Consiglio di Amministrazione raccomanda che nelle liste per la nomina del nuovo organo amministrativo



vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

Si ricorda infine che lo Statuto prevede che non possa essere eletto consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età e nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

Disponibilità di tempo e numero di incarichi

I consiglieri devono garantire un'ampia disponibilità di tempo per lo svolgimento del loro incarico.

Si segnala in proposito che mediamente in ciascun esercizio del biennio 2023 – 2025 si sono tenute:

- 13 riunioni del Consiglio di Amministrazione,
- 17 riunioni del Comitato Rischi,
- 10 riunioni del Comitato Remunerazioni,
- 10 riunioni del Comitato Nomine,
- 7 riunioni del Comitato Parti Correlate,
- 5 riunioni del Comitato di Sostenibilità,
- 3 riunioni degli Amministratori Indipendenti.

Occorre altresì considerare l'impegno necessario alla preparazione delle riunioni tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto nonché dei tempi di trasferimento dal domicilio alla sede delle riunioni.

Pur prevedendo la possibilità di partecipare alle riunioni in videoconferenza, il Consiglio auspica che di norma la partecipazione alle riunioni del Consiglio e dei Comitati avvenga in presenza per agevolare la discussione e il confronto consiliare.

Inoltre occorre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate all'*induction*, alla formazione ricorrente (*training*) - mediamente 11 riunioni in ciascun esercizio del biennio 2023 – 2025 - e a quella derivante dalla partecipazione a titolo di invitati nei Comitati di cui non si faccia parte.

Il Consiglio richiama altresì l'attenzione sulla soglia di partecipazione attesa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari che non dovrà essere annualmente inferiore al 75%.

Il Consiglio ha effettuato una stima da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni, sintetizzata nella seguente tabella:

Presidente del Consiglio	almeno 3 giorni per settimana
Amministratore Delegato	tempo pieno



Consigliere non esecutivo	25 giorni per esercizio
Giorni aggiuntivi per particolari cariche (per esercizio)	
Vice Presidente del Consiglio	5 giorni
<i>Lead Independent Director</i>	8 giorni
Componente del Comitato Rischi	20 giorni
Componente del Comitato Remunerazioni	10 giorni
Componente del Comitato Nomine	10 giorni
Componente del Comitato Parti Correlate	5 giorni
Componente del Comitato di Sostenibilità	10 giorni
Presidente del Comitato Rischi	8 giorni
Presidente di un altro Comitato	5 giorni

La stima tiene conto del fatto che il tempo richiesto per la partecipazione ad un Comitato assorbe parzialmente quello richiesto per trattare gli stessi argomenti al Consiglio di Amministrazione.

Ovviamente, oltre a disporre del tempo necessario, occorre anche tener conto degli altri incarichi, impegni e attività lavorative, nell'ambito beninteso dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal D.M. 23/11/2020, n. 169.

Al riguardo, l'art. 17 del Decreto fissa limiti precisi in tema di cumulo di incarichi, stabilendo che ciascun amministratore di banca possa ricoprire complessivamente un massimo di un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi (l'incarico di sindaco effettivo è considerato un incarico non esecutivo) oppure di quattro incarichi non esecutivi. E' incluso l'incarico ricoperto in Mediobanca. Il D.M. 23/11/2020, n. 169 fissa, altresì, i criteri di esenzione e di aggregazione degli incarichi (ad esempio all'interno dello stesso gruppo).

Idoneità complessiva del Consiglio

In aggiunta ai requisiti individuali dei singoli esponenti sopra elencati, la composizione del nuovo organo di amministrazione dovrà essere adeguatamente diversificata in modo da: tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi in tutti i settori in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate; valutare con indipendenza e spirito critico le proposte e l'informativa proveniente

dal *management*; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; alimentare il confronto e la dialettica interna.

A questi fini il Consiglio di Amministrazione raccomanda che il nuovo Consiglio includa profili in possesso di un *mix* di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentano di comprendere le principali aree di *business* ed i rischi principali ai quali Mediobanca e le società dalla stessa controllate sono esposte nonché caratteristiche personali di cui all'allegato 4 che facilitino il funzionamento collegiale dell'organo amministrativo.

Il Consiglio, nell'ambito del processo di autovalutazione, ha individuato le competenze funzionali al raggiungimento di tale obiettivo che dovrebbero essere possedute in modo approfondito dagli amministratori in considerazione: i) della conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e dell'esperienza pratica maturata nel Consiglio di Mediobanca, in altri Consigli o in altre attività lavorative; ii) di dimensione, livello di complessità operativa, perimetro di attività e rischi connessi, mercati e diverse geografie in cui gli Amministratori hanno operato.

Il grado di diffusione di tali competenze viene differenziato in funzione della loro rilevanza e attinenza all'attività svolta sulla base della seguente matrice. In particolare, le competenze elencate nel grado "medio alto" dovranno essere possedute in modo approfondito da almeno un terzo dei Consiglieri; quelle elencate nel grado "medio basso" da almeno un quinto.

	Grado di diffusione	
	Medio alto	Medio basso
conoscenza anche in chiave strategica dei <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	X	
governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	X	
sistemi di controllo; compliance, antiriciclaggio e audit interno	X	
<i>governance</i> bancaria	X	
pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	X	
contabilità bancaria e <i>reporting</i>	X	
competenze legali e di regolamentazione		X
macroeconomia/economia internazionale		X
tematiche di sostenibilità		X
<i>information technology</i> e sicurezza		X
risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X



Il Consiglio infine auspica un'adeguata diffusione di profili con approccio internazionale e conoscenza della lingua inglese.

4. MODALITA' E TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA DI NOMINA

Le liste devono essere depositate almeno 25 giorni prima dell'Assemblea e saranno pubblicate almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Le modalità di presentazione delle liste sono sinteticamente illustrate nell'allegato **6** "Sintesi procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione".

Invitiamo i candidati a fornire le informazioni sin dal momento della presentazione della propria candidatura, ricordando che l'esame "*Fit & Proper*" di ciascun consigliere e del Consiglio nel suo complesso sarà uno dei primi compiti del neominato Consiglio.

Allegato 1

Requisiti individuali di onorabilità (previsti dal D.M. 23/11/2020, n. 169 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162)

Non:

- trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- essere stati condannati con **sentenza definitiva**, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, o con sentenza definitiva che applichi la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato e salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria e assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, dei mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato;
- all'atto dell'assunzione dell'incarico, non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza;
- aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Allegato 2

Criteri di correttezza e cause di sospensione

Criteri di correttezza

- non essere e non essere stato:
 - a) condannato a pene irrogate con **sentenze anche non definitive**, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) condannato a pene irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); condannato all'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Decreto Antimafia);
 - c) condannato con sentenza definitiva al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento ovvero al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - d) destinatario di **sanzioni amministrative** per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - e) destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114 - quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;
 - f) sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; soggetto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - g) destinatario di valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
 - h) soggetto ad **indagini e procedimenti** penali relativi a uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-

quinqües.1, 270-quinqües.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale, ovvero relativi a un diverso delitto;

- i) parte in **procedimenti civili e amministrativi** o indagini pendenti pertinenti all'attività della banca (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo);

– non svolgere e non aver svolto:

- incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, di importo superiore al minimo edittale, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di importo superiore al minimo edittale;
- incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

– non essere incorso in fattispecie analoghe in Stati esteri;

– non essere stato segnalato alla Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario.

Di norma si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute nei dieci anni precedenti la nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, dovranno essere tenuti in considerazione se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata.

Cause di sospensione

Il verificarsi di una o più delle circostanze sopra elencate sub a) e b) comporta la **sospensione** dall'incarico quando di tratti di condanna a pena detentiva ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Antimafia.

Allegato 3

Requisiti individuali di professionalità e criteri di competenza (previsti dal D.M. 23/11/2020, n. 169)

1. Gli Amministratori esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
 - a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
2. Gli Amministratori non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
 - a. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - b. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - c. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un amministratore non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei precedenti punti 1 o 2.
4. L'Amministratore Delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Nella valutazione dei criteri di competenza, si prendono in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

- 1) mercati finanziari;
- 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- 3) indirizzi e programmazione strategica;
- 4) assetti organizzativi e di governo societari;

- 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
- 8) informativa contabile e finanziaria;
- 9) tecnologia informatica.

Allegato 4

Caratteristiche personali

- a. **Credibilità:** agisce in coerenza con i principi e i valori dichiarati. Comunica apertamente le proprie idee e valutazioni, favorisce un clima di apertura e onestà, informa opportunamente il *supervisor* sulla situazione corrente, valutando congiuntamente rischi e problemi.
- b. **Linguaggio:** è in grado di comunicare in modo ordinato e scrivere nella lingua nazionale o nella lingua di lavoro del luogo in cui si trova l'istituzione.
- c. **Risolutezza:** assume decisioni in maniera tempestiva e informata agendo prontamente o orientandosi in una certa direzione, ad esempio, esprimendo le proprie opinioni senza rinvii.
- d. **Comunicazione:** è in grado di trasmettere un messaggio in forma comprensibile e adeguata ricercando chiarezza e trasparenza reciproche e incoraggiando attivamente il riscontro.
- e. **Giudizio:** è in grado di valutare opzioni e percorsi alternativi e di giungere a una conclusione logica. Esamina, riconosce e comprende gli elementi essenziali delle questioni. Ha una visione ampia che consente di guardare oltre la propria area di responsabilità, soprattutto quando si tratta di problemi che possono compromettere la continuità dell'impresa.
- f. **Orientamento alla clientela e alla qualità:** si concentra sulla ricerca della qualità e, ove possibile, di migliorarla. In particolare è contrario allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti, servizi e investimenti (ad esempio, prodotti, immobili o investimenti), quando non sia in grado di valutare correttamente i rischi a causa di una conoscenza non completa dei fondamentali. Identifica e studia gli obiettivi e le esigenze dei clienti, si assicura che non corrano rischi inutili e fa in modo che ricevano informazioni corrette e complete.
- g. **Leadership:** fornisce orientamento e guida di un gruppo, sviluppa e sostiene il lavoro di squadra, motiva e incoraggia le risorse, si assicura che i membri dello staff abbiano le competenze professionali per raggiungere un determinato obiettivo. È aperto alle critiche e favorisce dibattiti aperti.
- h. **Lealtà:** si identifica con l'impresa e ha il senso della partecipazione. Mostra di poter dedicare sufficiente tempo al lavoro e assolvere i propri compiti correttamente, difende gli interessi aziendali ed agisce in maniera oggettiva e critica. Riconosce e gestisce preventivamente i potenziali conflitti di interesse personali e aziendali.
- i. **Conoscenza dei fattori esterni:** monitora i comportamenti e le interazioni all'interno dell'impresa. È ben informato sulle vicende finanziarie, economiche, sociali e generali, a livello nazionale e internazionale, che possono avere impatti sull'impresa nonché sugli interessi degli azionisti ed è in grado di utilizzare queste informazioni in modo efficace.
- j. **Negoziazione:** nella ricerca degli obiettivi identifica e evidenzia gli interessi comuni per costruire il consenso.
- k. **Autorevolezza:** è in grado di influenzare le opinioni degli altri con persuasività, autorevolezza e diplomazia. È una personalità forte e capace di fermezza.
- l. **Teamwork:** riconosce gli interessi del gruppo e contribuisce al risultato comune; è in grado di lavorare in squadra.
- m. **Pensiero strategico:** è in grado di sviluppare una visione realistica degli sviluppi futuri e di tradurla in obiettivi a lungo termine, ad esempio mediante analisi di scenario. In tal modo,

tiene adeguatamente in considerazione i rischi a cui l'impresa è esposta e adotta le misure appropriate per la loro gestione.

- n. **Resistenza allo stress:** è in grado di portare a termine i propri compiti regolarmente in ogni circostanza anche in situazioni di forte pressione e incertezza.
- o. **Senso di responsabilità:** comprende gli interessi interni ed esterni e li valuta attentamente. Ha capacità di apprendimento ed è consapevole che le proprie azioni impattano sugli interessi degli *stakeholders*.
- p. **Capacità di presiedere le riunioni:** è in grado di presiedere le riunioni in modo efficiente ed efficace creando un clima aperto che incoraggi la partecipazione di tutti su base paritaria; è consapevole dei doveri e delle responsabilità altrui.

Inoltre:

- "Intelligenza" e flessibilità, ovvero la capacità di gestire la complessità, semplificando le tematiche affinché si prendano decisioni informate; familiarità nella gestione di situazioni controverse, capacità di visione di lungo periodo e abilità di interazione in diversi ambienti.
- Stile interpersonale, ovvero saper costruire relazioni ad ogni livello; capacità di persuasione e di ascolto, doti di comunicazione; capacità di convincere, guadagnare la fiducia ed il supporto degli altri, equilibrio nella ricerca del consenso; saper usare diplomazia e tatto; capacità di lavorare in team; comprendere e rispettare le diversità di ruolo fra il Consiglio e il Management; approccio orientato al mercato; capacità di interazione con il management.
- Integrità, ovvero il rispetto dei valori e la capacità di vivere secondo gli stessi; onestà e fedeltà; autenticità, consapevolezza e sicurezza di sé.
- Dedizione e impegno, ovvero volontà ad investire tempo e energia per conoscere il Gruppo e tenerne il passo; disciplina ed interesse per il business, impegno e preparazione.
- Conoscenza della lingua inglese idonea a consentire una corretta comprensione ed espressione, anche ai fini delle relazioni individuali con l'Autorità di Vigilanza Europea.



Allegato 5

Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. 23/11/2020, n. 169 integrati dall'art. 19 dello Statuto)

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante¹ nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e

¹ Partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale



MEDIOBANCA

articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza.

Inoltre, un amministratore non esecutivo non è indipendente se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

Allegato 6

Sintesi procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

**SINTESI
PROCEDURA PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Assemblea 28 ottobre 2025



Informazioni generali

Il presente documento è messo a disposizione degli azionisti di Mediobanca a mero titolo informativo e come tale non intende sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina degli Amministratori, alle quali gli azionisti sono pregati di fare riferimento.

Numero dei Consiglieri e durata del mandato

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici componenti (art. 15 dello Statuto), l'Assemblea ne approva il numero e la durata del loro mandato è fissata in tre esercizi (la scadenza coincide con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio).

Gli azionisti interessati a presentare le liste sono invitati a tenere conto della "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", contenente i risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio stesso sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle sue funzioni, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, che indica agli azionisti – cui spetta la decisione in merito alla composizione dell'organo amministrativo – il numero dei componenti considerato ottimale pari a 15 e in maggioranza indipendenti. Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2025, è pubblicato sul sito di Mediobanca (www.mediobanca.com).

Modalità di nomina dei Consiglieri

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, i Consiglieri sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in base all'ordine progressivo, fatta eccezione per il 20% dei componenti (arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale) che saranno assegnati alle liste di minoranza sulla base dei voti ottenuti.

Alla nomina degli Amministratori di Minoranza si procede come segue:

- . se in numero di 2 Amministratori: uno tratto dalla lista risultata seconda ("Prima Lista di Minoranza") e uno dalla lista risultata terza ("Seconda Lista di Minoranza"), a condizione che quest'ultima lista abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale.
- . se in numero di 3 Amministratori: due tratti dalla Prima Lista di Minoranza e uno dalla Seconda Lista di Minoranza, a condizione che quest'ultima lista abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale.

Nel caso in cui la Seconda Lista di Minoranza non abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, tutti gli Amministratori da eleggere sono tratti dalla Prima Lista di Minoranza.

In presenza di più di due liste di minoranza, quella presentata da gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari comunitari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, ovvero, se extra UE, che siano soggetti, ai sensi della normativa applicabile, a limiti alla detenzione di diritti di voto equivalenti (la "Lista del Mercato Istituzionale"), sarà in



ogni caso considerata la Seconda Lista di Minoranza ai fini del riparto, a condizione che essa abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale.

Nel caso in cui non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, si provvede ad integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti uno dopo l'altro dalle liste via via più votate tra quelle che abbiano ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

Qualora il numero di candidati così nominati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge assicurando il rispetto del numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Allo stesso modo si procede qualora non venga presentata alcuna lista. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori tratti dalla lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi i predetti requisiti, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora anche applicando tali criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

Soggetti che possono presentare le liste

Azionisti che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale.

Termine per il deposito delle liste

Le liste di candidati presentate dai soci, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate entro il 25° giorno) precedente la data dell'Assemblea con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Termine per la pubblicazione delle liste

Le liste di candidati presentate dai soci saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea) presso la sede sociale di Mediobanca e sui siti internet di Mediobanca, Borsa Italiana S.p.A. e Emarketstorage.

Presentazione delle liste

Ciascun azionista e gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente e attestata ai sensi della normativa vigente.



L'attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro la data di pubblicazione delle liste. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. I candidati devono essere elencati con numerazione progressiva.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (40%) anche regolamentare, pro-tempore vigente, e dovranno contenere, in maggioranza, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al D. M. n. 169/2020 integrato con l'art. 19 dello Statuto (in particolare non è indipendente chi possiede una partecipazione del 3% del c.s. di Mediobanca, invece che del 10%).

Nel presentare le liste gli Azionisti sono invitati a tenere conto dei risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca e di quant'altro contenuto nella citata "Relazione sulla composizione quali-quantitativa".

Resta ferma la facoltà degli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi di quest'ultimo. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto. A tal fine assumono particolare rilievo l'art. 26 del TUB e le relative disposizioni attuative previste dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, le Linee Guida EBA/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, nonché la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, come aggiornata dalla Banca Centrale Europea il 2 luglio 2021.

Documentazione da depositare con le liste

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti, datati e sottoscritti:

- ◆ Informazioni relative alla identità degli azionisti che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- ◆ dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta l'incarico (condizionato alla propria nomina) e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto (*cfr. facsimile in allegato sub 1 e sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ottobre 2025)*);
- ◆ curriculum, adeguatamente dettagliato anche con riferimento alla formazione ricevuta e ai titoli ed abilitazioni conseguiti, di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate negli ambiti bancario, finanziario e/o negli altri di rilevanza indicati nella "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione" nonché l'elenco degli incarichi, in corso, di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni² agli azionisti che depositano una lista per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione. In particolare richiede che assieme alla lista gli azionisti depositino una dichiarazione [cfr. facsimile in allegato sub 2 e sul sito www.mediobanca.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ottobre 2025] che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con coloro che detengono da soli o congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, specificando:

- ◆ l'assenza di relazioni significative con questi ultimi, ovvero
- ◆ le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento. In particolare, raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
 - . i rapporti di parentela;
 - . l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - . l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - . l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - . l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - . l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - . l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - . l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - . la presenza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

La dichiarazione viene messa a disposizione del pubblico unitamente alla lista.

²

Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009.



Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
candidato/a alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte
dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno,
ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		
4. <i>Governance</i> bancaria		
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		
7. Contabilità bancaria e reporting		
8. Competenze legali e di regolamentazione		
9. Macroeconomia / Economia internazionale		
10. Tematiche di sostenibilità		
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

-
-
-

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



- e. _ di essere _ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;

- f. _ di essere _ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. _ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- _ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione fra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l. ☐ di non rivestire ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m. ☐ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q. ☐ di essere ☐ di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

.....

(firma) _____

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.



Allegato 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. per il triennio 2025-2028, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento Emittenti e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009,

il socio _____, con sede in _____
(domiciliato in _____), titolare di n. _____ azioni, pari al ____% del capitale,

ovvero

i soci:

_____, con sede in _____
(domiciliato in _____),

_____, con sede in _____
(domiciliato in _____),

titolari complessivamente di n. _____ azioni, pari al ____% del capitale,

tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

e delle già sopracitate raccomandazioni Consob (comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009)

DICHIARA/DICHIARANO

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significativi di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti - con i soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



MEDIOBANCA

- di impegnarsi a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data

.....
